

**ACCESSO DEI CONSIGLIERI ALLA VISIONE DEI CARTELLINI DEI  
DIPENDENTI  
(27/05/2002)**

**QUESITO:**

Si chiede di precisare se, ai sensi dell'art. 19, c. 3 della L.r. n. 54/98, in forza del quale i Consiglieri comunali hanno libero accesso agli atti del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato, l'esercizio del diritto di accesso da parte degli stessi possa estendersi anche alla visione dei cartellini delle presenze dei dipendenti, considerato che anche il parere negativo espresso, in merito, dal Ministero dell'Interno, e pubblicato sulla rivista "Guida agli Enti locali" del 16.03.2002, n. 10.

**RISPOSTA:**

Si ritiene opportuno premettere che la giurisprudenza costantemente afferma che al consigliere comunale deve essere riconosciuto il diritto di accesso nella sua forma più ampia, purché sia funzionale all'esercizio del mandato. Altrettanto costantemente è affermato che il consigliere comunale non debba indicare il motivo che giustifica la necessità di accedere agli atti dell'amministrazione, essendo lo stesso implicito nell'esercizio della sua funzione. Si vedano al riguardo le decisioni del Consiglio di Stato sez. V del 21.02.1994, n. 119; del 07.05.1996, n. 528, e del 26.09.2000, n. 5109.

Il diritto di accesso del consigliere comunale, pertanto, ha un'estensione certamente più vasta rispetto a quello del privato cittadino, nel senso che in ragione della sua funzione pubblica, egli ha diritto di ottenere tutte le notizie od accedere agli atti dell'amministrazione comunale utili all'espletamento del proprio mandato, senza dover dimostrare l'esistenza di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ma purché appaia chiaramente la pertinenza tra l'esercizio del mandato e i documenti e le informazioni richiesti, così come peraltro sancito dall'art. 19, comma 3, della L.R. 54/1998.

Sono pertinenti all'esercizio del mandato di consigliere tutti i documenti e le informazioni idonei a chiarire la correttezza e l'efficacia dell'attività dell'amministrazione comunale, anche rispetto alla sua coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo approvato, e quindi i documenti recanti notizie e dati sull'andamento dell'attività che l'amministrazione abbia formato o comunque debba detenere, compresi quelli relativi a posizioni e fatti riguardanti rapporti attivati dall'amministrazione con altri soggetti per lo svolgimento della sua attività.

Tale posizione pare non essere pienamente condivisa dal Ministero dell'Interno, come si evince dall'articolo pubblicato sulla rivista "Guida agli Enti locali" del 16.03.2002, n. 10. Rispondendo ad uno specifico quesito inerente la possibilità per un consigliere comunale di avere accesso al registro di protocollo, il Ministero ha ritenuto che non possa essere consentita la visione generalizzata dei documenti nei

quali non si espliciti alcuna manifestazione volitiva degli organi dell'ente locale, e in particolare del registro protocollo, dei cartellini delle presenze e delle giustificazioni dei dipendenti, documenti che costituiscono strumenti di lavoro per l'amministrazione e non espressioni di volontà degli organi comunali; ha però ritenuto ammissibile la visione del cartellino del dipendente qualora il consigliere dimostri la riferibilità dell'accesso a compiti che gli sono propri e a condizione che la richiesta di accesso non sia finalizzata al controllo dei dipendenti dell'amministrazione comunale, funzione appartenente al Segretario comunale ed ai Dirigenti dell'ente locale.

A tal proposito, si segnala che il Consiglio di Stato sez. V, con decisione n. 5109 del 26.09.2000, che si allega in copia, nel sottolineare che al consigliere spetta un'ampia e qualificata posizione di pretesa all'informazione cui non sono opponibili profili di riservatezza se i documenti e le informazioni sono pertinenti all'esercizio del mandato, ha ritenuto ammissibile l'accesso alla documentazione sui dipendenti comunali, sui tabulati delle presenze giornaliere, sui tabulati delle presenze del personale che ha effettuato lavoro straordinario e sulle autorizzazioni delle missioni dei dipendenti.

Alla luce delle suesposte considerazioni, questo ufficio ritiene che possa ammettersi l'accesso ai cartellini delle presenze, avvertendo il consigliere che tale conoscenza deve essere utilizzata solo per l'esercizio del suo mandato e non per un interesse estraneo ad esso (controllo dei dipendenti, interessi personali, mera curiosità o quant'altro) e fatto salvo l'obbligo del segreto nei casi specificamente determinati dalla legge ed il divieto di divulgazione di dati personali.